

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 marzo 2017

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 21 febbraio 2017.

**Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimes-
sa.** (17A01579) Pag. 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 gennaio 2017.

**Aggiornamento degli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Ri-
ordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge
7 luglio 2009, n. 88».** (17A01586) Pag. 14

DECRETO 16 febbraio 2017.

**Modifica del comma 5, dell'art. 4, del decre-
to 3 giugno 2015, in materia di periodi di divie-
to per la pesca del pesce spada nel Mediterra-
neo.** (17A01646) Pag. 17

DECRETO 20 febbraio 2017.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi
nei territori della Regione Lazio il 6 novembre
2016.** (17A01552) Pag. 18

DECRETO 20 febbraio 2017.

**Rettifica dell'allegato del decreto 9 gennaio
2017 in materia di aggiornamento del registro
nazionale delle varietà delle piante da frut-
to.** (17A01647) Pag. 18



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 17 gennaio 2017.

Aggiornamento degli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare gli Allegati 6 e 13;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la nota del 13 aprile 2016, n. 8504 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agro-alimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerata la necessità di correggere l'errore di trascrizione del simbolo «%» sul Mannitolo in colonna 4 del prodotto con numero d'ordine 8, denominazione del tipo «b) Soluzione di filtrato di crema di alghe» dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osser-

vazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare agli allegati 6 e 13, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche agli allegati del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75*

1. Gli allegati 6 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

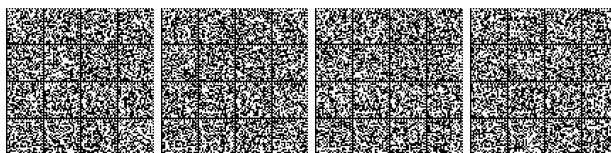
Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 101



MODIFICA DEGLI ALLEGATI 6 E 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75

1 L'Allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato:

a) Il punto 4.1 Biostimolanti, prodotto con numero d'ordine 8, denominazione del tipo «b) Soluzione di filtrato di crema di alghe» nella colonna 4 «Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti» è modificato come segue: 0,7 g/L;

2 L'Allegato 13, Registro dei fertilizzanti, è così di seguito modificato

a) In premessa alla TABELLA 1, ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA, è inserito il seguente testo:

1. Nel rispetto di quanto indicato dal reg. (CE) 834/07 all'art. 4 lettera b) e all'art. 16 punto 2 lettera d), l'impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego.

2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto 9 del presente decreto legislativo, tutti i Fertilizzanti consentiti in agricoltura Biologica devono riportare in etichetta l'elenco delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in colonna 4 della presente Tabella.

3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici dettati dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non è ammesso l'uso di concimi a base microelementi di cui al reg. (CE) 2003/2003 se prodotti a partire da sali contenenti elementi primari della fertilizzazione quali azoto e fosforo. Ne consegue l'obbligo dell'indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.

b) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto), al punto 5.2 Concimi organici NP è modificato il testo in colonna 4 del seguente prodotto 8:

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N «consentiti in agricoltura biologica»	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono

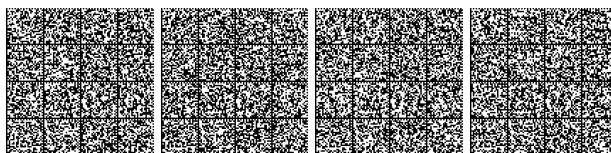
c) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, all'Allegato 1 CONCIMI NAZIONALI (con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto), al punto 5.2 Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 13:

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
13.	Digestato vegetale essiccato	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.	

d) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto), all'allegato 2 AMMENDANTI (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto), è aggiunto il seguente prodotto 14:

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
14	Zeolititi	Farina di roccia	Solo se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente	



e) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto), all'allegato 4 SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto), è modificato il testo in colonna 4 dei seguenti prodotti 1 e 2:

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Substrato di coltivazione base	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica «Consentiti in agricoltura biologica». Tra le matrici previste in allegato 4 non sono ammesse le seguenti denominazioni: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia e le schiume poliuretaniche. Le zeolititi sono ammesse unicamente se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente.	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.
2.	Substrato di coltivazione misto	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica «Consentiti in agricoltura biologica». Tra le matrici previste in allegato 4 non sono ammesse le seguenti denominazioni: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia e le schiume poliuretaniche. Le zeolititi sono ammesse unicamente se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente. Non è ammesso l'impiego di fanghi	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.

f) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto), all'allegato 6 PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA (con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto), sono aggiunti i seguenti prodotti 1, 7, 8 e 10:

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
7	Idrolizzato enzimatico di fabacee	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
8	a) Filtrato di crema di alghe b) Soluzione di filtrato di crema di alghe	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
10	Estratto fluido azotato a base di alga <i>Macrocyctis Integrifolia</i>	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	

